



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie
Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale
Circolare n. 20

Roma, 24 maggio 2023

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 15 maggio 2023, n. 118. Modifica del "Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermaali e ai soggiorni climatici".

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali". Articoli 83, 86, 89 e 137.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 1". Articolo 13.
- /// **Legge del 24 ottobre 2000, n. 323:** "Riordino del settore termale". Articolo 5, comma 1.
- /// **Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 301.
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017:** "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

- /// **Determinazione del Presidente Inail del 28 dicembre 2018, n. 563:**
"Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici".

PREMESSA

Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 15 maggio 2023, n. 118, il "Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici" approvato con determinazione del Presidente dell'Istituto del 28 dicembre 2018, n. 563 è stato modificato eliminando la scadenza dell'ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle suddette cure e ai soggiorni climatici.

Ai sensi del richiamato "Protocollo", gli assistiti aventi diritto alle prestazioni in parola erano gli infortunati/tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta, i titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi senza limiti di tempo e i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale per i quali non fosse decorso l'ultimo termine revisionale, alla cui scadenza, come noto, i postumi dell'evento lesivo si presumono *iuris et de iure* stabilizzati.

1. SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL TERMINE REVISIONALE

In base all'orientamento evolutivo della Corte di Cassazione¹ e al conseguente indirizzo applicativo dell'Istituto, la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità.

Conseguentemente, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell'infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell'attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l'indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell'erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l'obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di "presa in carico" del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l'Inail eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l'autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro. Nella stessa logica, l'Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi.

Tutto ciò premesso, in applicazione delle modifiche al "Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici" approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

¹ cfr Cassazione civile, sez. lav. 29 maggio 1991 n. 6069 e 2 dicembre 1998, n. 12215 in cui si legge che "l'assegno per l'assistenza personale continuativa, previsto dagli art. 66 n. 3 e 76 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per i casi di invalidità permanente assoluta [...] ha carattere autonomo rispetto alla rendita per inabilità permanente [...] e quindi per l'accertamento della richiesta invalidità non trovano applicazione i limiti previsti dalla disciplina della revisione della rendita [...]".

2. Efficacia nel tempo

Le disposizioni contenute nel "Protocollo" approvato con la deliberazione del 15 maggio 2023, n. 118 si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

Il Direttore generale

f.to Andrea Tardiola